



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 66 del 22/12/2021

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.59 DEL 18/12/2019 E N.58 DEL 30/12/2020.

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17:30 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 17 dicembre 2021 prot. N. 17188, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
DANESI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente(Skype)
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MARASCA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente

BATIGNANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
LAMBARDI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZEI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
VAI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 8

Assenti n. 5

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 66 del 22/12/2021

ILLUSTRA IL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL SINDACO. PRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE GALLI IL QUALE CHIEDE INFORMAZIONI IN ORDINE ALLA SITUAZIONE DEL GAL ETRURIA SCRL CHIEDENDO SE È IN PERDITA. L'ASSESSORE MAI RISPONDE CHE ATTUALMENTE SI TROVA IN UNA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ PER LIQUIDITÀ. IL CONSIGLIERE GALLI CHIEDE DI APPROFONDIRE LA QUESTIONE PER UNA EVENTUALE DISMISSIONE DI QUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 7/11/17 con oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE" con la quale veniva deciso di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne che quelle in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a). Conseguentemente l'Ente avrebbe dovuto procedere all'alienazione delle 25 azioni per un valore nominale totale di euro 1300;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.70 del 12/12/2018 con oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017" con la quale veniva confermato di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne quelle in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a) e di procedere alla cessione a titolo oneroso o in seconda battuta all'esercizio del diritto di recesso;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 18/12/2019 con oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018" con la quale veniva confermato di conservare le

partecipazioni in tutte le società tranne quelle in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a) e di procedere alla cessione a titolo oneroso o in seconda battuta all'esercizio del diritto di recesso;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.58 del 30/12/20 con ad oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.59 DEL 18/12/2019" con la quale veniva confermato di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne quelle in Fidi Toscana Spa dando atto che durante l'anno queste erano state alienata a titolo oneroso alla Regione Toscana;

Preso atto che l'Ente ai sensi dell'art.20 comma 4 D.Lgs. n.175/2016 deve approvare entro il 31/12/2021 una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dal Consiglio Comunale in sede di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni e confermato in sede di Razionalizzazione Periodica;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando tra l'altro quelle che devono essere dismesse;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.1 e 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campo nell'Elba e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati

(c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito, in conformità ai sopra indicati criteri e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le Partecipazioni detenute al 31/12/2020 dall'Ente erano le seguenti:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALATOSCANA S.P.A.	01817930488	0,35	mantenere	
ASA S.P.A.	01177760491	0,349	mantenere	
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.	01461610493	0,11	mantenere	
GAL ETRURIA SCRL	01404240499	2,01	mantenere	
RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	0,003	mantenere	
A.T.L. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	00867770497	0,60199	Già in liquidazione volontaria	

RITENUTO che le partecipazioni da alienare/dismettere devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono ad oggi motivazioni per la dismissione di alcuna delle partecipazioni sopra elencate;

VISTO quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 18/12/2019 con oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018" con la quale veniva confermato di dismettere le partecipazioni in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a) e di procedere tramite cessione a titolo oneroso o in seconda battuta all'esercizio del diritto di recesso, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.20, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 prot.17193 del 17/12/2021 allegato;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Galli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

I. di approvare la Relazione e le relative schede sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dal Consiglio Comunale in sede di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni e confermato ed integrato con la Deliberazione di C.c. n.59/2019 allegato B;

II. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

III. di prendere atto che In data 13/03/20 prot.3737 è pervenuta all'Ente la comunicazione da Fidi Toscana spa dell'aggiudicazione a Regione Toscana del lotto di 96.656 azioni a seguito di Asta Pubblica pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20/11/20, contemporaneamente è stata inoltrata l'offerta di acquisto e che in data 22 settembre 2020 si è conclusa la procedura di alienazione con la girata in proprietà delle n.25 azioni a favore della Regione Toscana con Atto rep.n58 del Registro

delle Girate Notaio in Sesto Fiorentino (Fi) Dott.sa Meucci per l'importo totale di € 435,75 totalmente liquidati all'Ente in data 25/09/20.

- IV.** di mantenere senza necessità di alcuna attività di razionalizzazione le rimanenti partecipazioni;
- V.** di demandare alla Giunta comunale la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- VI.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- VII.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- VIII.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato : n. 7 voti favorevoli e n. 1 contrario (Galli) espressi nelle forme di legge il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 12 del 22.12.2021

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA



***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

01817930488

Denominazione

ALATOSCANA S.P.A.

Data di costituzione della partecipata

1994

Forma giuridica

Scegliere un elemento.

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura⁽¹⁾**Società con azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾****Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)⁽²⁾****La società è un GAL⁽²⁾**

¹ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

² Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia Provincia LIVORNO Comune CAMPO NELL'ELBACAP *57034 Indirizzo *VIA DELL'AEROPORTO, 208 Telefono *0565976011 FAX *056597

Numero medio di dipendenti

10

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione**Numero dei componenti dell'organo di controllo**

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

13.572,00

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sisisisi Risultato d'esercizio 10.931,002.314,00-93.674,0043.423,009.367,00* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la ve

Esito della revisione periodica⁽¹¹⁾



***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

01177760491

Denominazione

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura⁽¹⁾**Società con azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾**

no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)⁽²⁾

no

La società è un GAL⁽²⁾

no

¹ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

² Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia Provincia LIVORNO Comune LIVORNO CAP *57122 Indirizzo *VIA DEL GAZOMETRO 9 Telefono *0586242111 FAX *0586/246515 Email *

Numero medio di dipendenti

516

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

127.500,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

11

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

112.000,00

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

Scegliere un elemento. Risultato d'esercizio

Esito della revisione periodica⁽¹¹⁾



***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
00867770497

Denominazione
A.T.L. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata
1987

Forma giuridica
Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento

Data di inizio della procedura ⁽¹⁾

Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾

La società è un GAL ⁽²⁾

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia Provincia LIVORNO Comune LIVORNO CAP* Indirizzo* Telefono* FAX* Email** campo con compilazione facoltativa SETTORE DI ATTIVITÀ

Numero medio di dipendenti

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo di controllo

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

Scegliere un elemento. Risultato d'esercizio

Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾



***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

01461610493

Denominazione

CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A.

Data di costituzione della partecipata

2004

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura⁽¹⁾**Società con azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾****Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)⁽²⁾****La società è un GAL⁽²⁾**

¹ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

² Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia Provincia LIVORNO CODICE C.A.P. 57132 Indirizzo *VIA IPPOLITO NIEVO 59/61 Telefono *0586448611 FAX *Email *INFO.CASA

51

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

53.006,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

38.480,00

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

Scegliere un elemento. Risultato d'esercizio

Esito della revisione periodica⁽¹¹⁾



***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2020**



***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

02031380500

Denominazione

RETIAMBIENTE S.P.A.

Data di costituzione della partecipata

2011

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura⁽¹⁾**Società con azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾****Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)⁽²⁾****La società è un GAL⁽²⁾**

¹ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

² Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia Provincia PISA Comune PISACAP *56125 Indirizzo *PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2 Telefono *Italia FAX *Email *info@retiambiente.it

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

12.000,00

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sisisisi Risultato d'esercizio 35.854,00 70.180,00 202.061,00 67.678,00 144.457,00 * La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per

Esito della revisione periodica⁽¹¹⁾



***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 4, TUSP)***

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2020 ma non più detenute alla data di adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (**Scheda partecipazione**).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:
 - STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
 - STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 - STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
 - STATO DI ATTUAZIONE -Scioglimento/Liquidazione della società
 - STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
 - STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01062640485
Denominazione	FIDI TOSCANA S.P.A.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

In conseguenza della deliberazione del Consiglio Comunale n.14/2017 con oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE" con la quale veniva deciso di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne che quelle in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a), l'Ente avrebbe dovuto procedere all'alienazione delle 25 azioni per un valore nominale totale di euro 1300.

Immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale la sopra indicata Deliberazione veniva trasmessa alla stessa società stessa e nel mese di giugno 2018 veniva inviata a tutti i soci una nota per permettere loro, ai sensi dell'art.9, comma 8 dello Statuto della Società, di esercitare il diritto di prelazione, operazione propedeutica alle attività di alienazione della partecipazione.

Preso atto che nessun socio ha manifestato la volontà di esercitare tale diritto, l'Ente, interessato anche il Revisore dei Conti, ha cercato di individuare una procedura efficace e comunque economica che permettesse di completare la cessione delle partecipazioni.

A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 12/12/2018 con oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017" con la quale veniva confermato di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne che quelle in Fidi Toscana Spa l'Ente avrebbe dovuto procedere all'alienazione delle azioni o in seconda battuta all'esercizio del diritto di recesso.

La deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 19/12/2019 con oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018." veniva confermato di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne che quelle in Fidi Toscana Spa l'Ente avrebbe dovuto procedere all'alienazione delle azioni o in seconda battuta all'esercizio del diritto di recesso.

Il Comune non essendo riuscito ad alienare le partecipazioni in Fidi Toscana Spa e neppure ad individuare una modalità efficace ed economicamente congrua per poterlo fare in data 23/08/2019 con nota prot.13714 indirizzata al C.D.A. di Fidi Toscana Spa ha trasmesso copia della Deliberazione del C.C. n.70/2018 e richiesto/sollecitato la liquidazione delle quote detenute nella società ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.24 D.Lgs.175/2016.

In data 13/03/20 è pervenuta la comunicazione da Fidi Toscana spa dell'aggiudicazione a Regione Toscana del lotto di 96.656 azioni a seguito di Asta Pubblica pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20/11/20, contemporaneamente è stata inoltrata l'offerta di

acquisto, in data 22 settembre 2020 si è conclusa la procedura di alienazione con la girata in proprietà delle n.25 azioni a favore della Regione Toscana con Atto rep.n.58 del Registro delle Girate Notaio in Sesto Fiorentino (Fi) Dott.sa Meucci per l'importo totale di € 435,75 totalmente liquidati all'Ente in data 25/09/20.

Asa S.p.a:

Con Atto n.79/2003 il C.C. del Comune di Campo nell'Elba ha deliberato di partecipare ad Asa Spa, questa è una Società a capitale misto pubblico che dal 2002 gestisce il Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l'allora Autorità di Ambito N.5. La Società, gestisce il ciclo integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 33 comuni su tre Province (Livorno, Pisa e Siena). La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di depurazione delle acque reflue, è qualificato dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica. Asa Spa gestisce il servizio affidato, le infrastrutture e le utenze, con personale operativo e impiegatizio dei settori tecnici, amministrativi e commerciali. L'art.142 dello stesso D. Lgs. attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle relative tariffe, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (*in house providing*), consentito peraltro, dalla normativa citata, corrisponde all'interesse generale di provvedere alla gestione del servizio mediante forma societaria sulla quale i Comuni esercitano forme di controllo, conformemente ai principi comunitari. A decorrere dal 1 Gennaio 2012 i rapporti tra gestore e Autorità si sono svolti nel nuovo contesto legislativo determinato con L.R. 28/12/2011 n. 69 con l'introduzione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) cui sono state trasferite le funzioni dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ex AATO).

Quota di partecipazione 0,349%

Produce un servizio di interesse generale - Art..4 co.2 lett.a D.lgs.n.175

Atl Srl in liquidazione volontaria:

ATL Spa era una società a prevalente capitale pubblico locale che effettuava il servizio di trasporto pubblico su gomma nel territorio dei comuni soci appartenenti in maggioranza alla provincia di Livorno. Al fine di partecipare alla procedura di gara per l'aggiudicazione della concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana, la Società, assieme alle altre imprese operanti nello stesso ambito nei territori di Pisa (CPT Spa) e Lucca (CLAP Spa), ha avviato un'operazione di concentrazione con conferimento dell'azienda di TPL in CTT Nord. L'operazione di concentrazione è stata effettuata attraverso il conferimento di aziende o rami d'azienda relativi al servizio di trasporto pubblico, conferimento avvenuto in data 28/09/2012, ATL ha approvato un progetto che prevede, una volta

realizzata la concentrazione societaria lo scioglimento della Società con assegnazione agli enti locali del patrimonio residuo. Lo scioglimento si rende necessario in quanto a seguito del processo di concentrazione in CTT Nord sono venuti meno i presupposti di cui all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 per il mantenimento della partecipazione in capo agli enti locali.

Quota di partecipazione 0,60199%

Casalp S.p.a.

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali *"principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi....."*. In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., il Comune di Campo nell'Elba con Delibera di Consiglio comunale N. 115 del 23.12.2002 ha stabilito di costituire, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica - L.O.D.E. Livornese. In data 1 aprile 2004 è stata costituita Casalp Spa che esercita in nome e per conto dei Comuni della Provincia di Livorno le funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica in virtù del contratto di servizio siglato il 3 marzo 2005. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Livorno, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento.

Quota di partecipazione 0,11%

Produce un servizio di interesse generale - Art.4 co.2 lett.a D.lgs.n.175

Retiambiente S.p.A.

Con atto del C. C. n. 48 del 6/12/2011 si è costituita la Società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". Con l'atto sopra citato il Comune aderisce alla costituzione della società per azioni interamente pubblica, prodromica alla società mista. In data 16 dicembre 2011 nasce RetiAmbiente Spa. Parte dei Comuni dell'ambito "Toscana Costa" (95 dei 111) hanno costituito RetiAmbiente

spa per la gestione del servizio integrato RU nelle aree provinciali di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Con la medesima deliberazione consiliare il Comune di Campo nell'Elba ha aderito alla costituzione della società interamente pubblica, prodromica alla società mista impegnandosi a sottoscrivere il capitale sociale nella misura iniziale che verrà in via definitiva stabilita dalla competente Autorità regionale ed ha approvato il relativo schema di statuto. La società ad oggi è una holding che controlla la gran parte delle società di Ambito: Erzu, Esa, Geofor, Ascit, Rea, sono ricomprese nel Bilancio Consolidato del gruppo. I suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal Dlgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore anche di carattere regionale, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse.

Quota di partecipazione 0,003%

La partecipazione alla Società è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente - Art..4 co.1 - co.2 lett.a - co.9/bis D.lgs.n.175

Alatoscana Spa

La gestione dell'Aeroporto di Marina di Campo è affidata alla Società Alatoscana S.p.A., con il compito, in via esclusiva, di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'Aeroporto, erogare i servizi di assistenza aeroportuale (servizi di ground handling), nel rispetto degli adempimenti previsti, e di espletare in esclusiva anche i servizi AFIS e antincendio. La società si occupa altresì di promuovere lo sviluppo economico e sociale ed il turismo nell'isola d'Elba. A seguito della fusione per incorporazione avvenuta nel 2013, di Aereiba Spa, di cui la Regione deteneva il 94,7%, anche la proprietà dell'Aeroporto è passata ad Alatoscana Spa. La Giunta del Comune di Campo nell'Elba con propria Deliberazione n.353/87 in esecuzione della specifica Delega conferita dal C.C. con Atto n.272/86 aveva aderito alla costituenda società Aereiba Spa. Con l'approvazione della nuova Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 ad oggetto "Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione dei comuni). Modifica alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014." sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia di turismo ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici da esercitare obbligatoriamente in forma associata. In considerazione della particolare importanza che tale settore riveste per l'economia del Comune di Campo nell'Elba e dell'isola intera si ritiene la partecipazione in Alatoscana Spa funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente legittimandone il mantenimento.

Quota di partecipazione 0,35%

La partecipazione alla Società è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente - Art..4 co.2 lett.a D.lgs.n.175

Gal Etruria Scrl

Il GAL Etruria è una società consortile che ha ereditato l'esperienza di Leader II (1994-1999) ampliandola e potenziandola. Ne fanno parte gli Enti Locali e soggetti privati che operano nelle province di Pisa e Livorno. Il territorio di pertinenza del GAL Etruria è vasto e conta una popolazione di oltre centomila abitanti. Si distinguono in esso: un'area insulare (Isola d'Elba e Capraia), un'area continentale livornese (Comuni di Sassetta, Suvereto, Bibbona e Castagneto Carducci - costa etrusca) ed una zona continentale pisana che comprende i comuni delle colline pisane.

Il contesto nel quale interviene il GAL presenta variegati connotati di debolezza dovuti ad una struttura economico-sociale che ha subito fino a pochi anni fa consistenti fenomeni migratori accompagnati dall'abbandono delle attività agricole e di quelle artigianali tipiche, a discapito della competitività delle aziende e dei prodotti. Viste le caratteristiche e le peculiarità dell'area, il GAL si occupa di aumentare la competitività delle imprese, ridurre l'impatto ambientale, valorizzare le produzioni agricole locali e le risorse di un ricco patrimonio enogastronomico, migliorando come fine ultimo la qualità della vita nell'intero territorio. Le azioni attivate sono legate al miglioramento di processo e di prodotto, per il comparto privato, e della qualità dei servizi forniti alla popolazione, per la parte pubblica, mentre vengono sostenuti interventi privati volti a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi e dei servizi forniti. L'obiettivo finale è legato al miglioramento della qualità ambientale dei territori, con ricadute positive in termini di migliore fruibilità da parte dei residenti e dei turisti. Con l'avvio della nuova programmazione per il periodo 2007-2013, sono state attuate alcune modifiche alla gestione dell'iniziativa a livello regionale attraverso una revisione della "mappa" territoriale Leader, ed in questo contesto i gruppi di azione locale sono passati da otto a sette. Il fine specifico che pilota l'attività dell'organizzazione toscana è quello di sviluppare e potenziare l'economia rurale esistente attraverso la promozione di strategie comuni tra i GAL e la diffusione della cultura di uno sviluppo integrato mediante attività di animazione, assistenza tecnica e formazione. La costituzione di gruppi di azione locale (GAL) costituiscono lo strumento necessario previsto dalla normativa comunitaria per l'attuazione dello strumento finanziario LEADER per lo sviluppo rurale delle Comunità. Nella programmazione 2007-2013, l'approccio Leader non rappresenta più una modalità d'intervento a sé stante bensì si configura come Asse prioritario, l'Asse IV, rappresentando all'interno del Programma di sviluppo Rurale (PSR) una strategia basata sulla definizione di piani di intervento concepiti a livello "locale", i Piani di Sviluppo Locale (PSL). Considerata la valenza strategica della Società Consortile per l'attuazione dei programmi sopra evidenziati il Consiglio Comunale ne ha deliberato la partecipazione con Atto n.32/2009.

Quota di partecipazione 2,01%

La partecipazione alla Società è funzionale al perseguimento di finalità di interesse generale anche del territorio di riferimento dell'Ente - Art..4 co.2 lett.a ed inoltre art.4 c.6 D.lgs.n.175 (art.34 del Regolamento CE n.1303/2013-Gruppi di Azione Locale)

COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA
Provincia di Livorno



* 0 0 0 0 7 4 5 0 0 9 *

IL REVISORE UNICO DELL'ENTE

Ricognizione delle Partecipazioni societarie del Comune di Campo nell'Elba – Piano operativo di razionalizzazione e revisione periodica art. 20 Dlgs 175/2016.

Il sottoscritto Dott. Andrea Giannini, Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba:

Premesso che, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri di azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire sul bilancio dell'Ente locale.

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 7/11/17 con oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE" con la quale veniva deciso di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne che quelle in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a). Conseguentemente l'Ente avrebbe dovuto procedere all'alienazione delle 25 azioni per un valore nominale totale di euro 1300;

Preso atto delle delibere di Consiglio Comunale n. 70 del 12/12/2018, n. 59 del 18/12/2019 e n. 58 del 30/12/2020, con le quali venivano confermate le conclusioni della Revisione straordinaria delle partecipazioni, adottata con la citata delibera n. 14 del 7/11/2017;

Preso atto che l'Ente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 20 comma 4 D.Lgs. n.175/2016, deve approvare entro il 31/12/2021 una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dal Consiglio Comunale in sede di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni e confermato in sede di razionalizzazione periodica;

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con unimprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA D PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALATOSCANA S.P.A.	01817930488	0,35	mantenere	
ASA S.P.A.	01177760491	0,349	mantenere	
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.	01461810498	0,11	mantenere	
GAL ETRURIA SCRL	01404240499	2,01	mantenere	
RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	0,003	mantenere	
A.T.I. SIRE IN LIQUIDAZIONE	00867770497	0,60199	Gia in liquidazione volontaria	

Preso atto che, in data 22 settembre 2020, si è conclusa la procedura di alienazione della partecipazione in Fidi Toscana SpA con la girata in proprietà delle 25 azioni a favore della Regione Toscana, con atto rep. n. 58 del Registro delle Girate Notaio in Sesto Fiorentino (FI) Dott.ssa Meucci, per l'importo totale di € 435,75 totalmente liquidati all'Ente in data 25/09/2020.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TUTTO CIO' PREMESSO

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lettera a) (Attività di collaborazione con il Consiglio Comunale) il sottoscritto ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2020, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

Prato, 17/12/ 2021

Il Revisore Unico





COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 1984
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.59 DEL 18/12/2019 E N.58 DEL 30/12/2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 15/12/2021

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 1984
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.59 DEL 18/12/2019 E N.58 DEL 30/12/2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/12/2021

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 66 del 22/12/2021

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 21/01/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 21/01/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 66 del 22/12/2021

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.59 DEL 18/12/2019 E N.58 DEL 30/12/2020..

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 21/01/2022 al 05/02/2022, e che sarà esecutivo in data 01/02/2022.

Campo nell'Elba li, 01/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)